

Gazzetta ufficiale

L 184

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

21 luglio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1506 del Consiglio, del 20 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1507 della Commissione, del 20 luglio 2023, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali** 19
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati ⁽¹⁾** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus sylvestris* originarie del Regno Unito** 25

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2023/1512 del comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2023, relativa alla proroga del mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023)** 30
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1513 del comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2023, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (EUMA/2/2023)** 32
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1514 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/422** 33
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1515 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1026 a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa** 37
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1516 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340** 38
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1517 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** 40
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1518 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo** 41
- ★ **Decisione (PESC) 2023/1519 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano** 45
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1520 della Commissione, del 17 luglio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 4910] ⁽¹⁾** 46
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1521 della Commissione, del 19 luglio 2023, riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 4811] ⁽¹⁾** 77

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

★ REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELLE REGIONI	83
---	----

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

★ Decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 3 luglio 2023, che aggiunge nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione [2023/1522]	109
★ Decisione n. 3/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 3 luglio 2023, che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2023/1523]	111

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1505 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 ⁽²⁾, che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ⁽³⁾ hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 37).

⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

—

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
3. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.
6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
7. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdrayya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.
9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.
7. «Gama'a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».

10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu'llah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
 11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
 12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
 13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
 14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
 15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
 16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
 18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
 19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
 20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
 21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].
-

REGOLAMENTO (UE) 2023/1506 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023

recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) stabiliti dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'Unione e della Norvegia della divisione CIEM 3a per il 2023. L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni sul livello del TAC per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tali consultazioni si sono svolte sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 12 giugno 2023. Il 29 giugno 2023 l'Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 6 076 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 4 253 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a. Tale livello del TAC corrisponde al livello che sarebbe stato indicato nel parere del CIEM per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 se il parere stesso si fosse basato sul presupposto che, nel primo semestre del 2023, non sarebbero state pienamente utilizzate le possibilità di pesca e che al 1° luglio 2023 sarebbero rimaste 900 tonnellate non pescate. Secondo i dati di cattura forniti dall'Unione e dalla Norvegia, tale successivo presupposto corrisponde al livello di sfruttamento delle possibilità di pesca al 1° luglio 2023. Allo scopo di fissare un TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a una volta all'anno anziché due: i) è opportuno che il TAC provvisorio per tale stock per il 2023 sia sostituito da un TAC definitivo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 al livello convenuto con la Norvegia il 17 marzo 2023, e ii) è opportuno che il TAC per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 sia fissato al livello convenuto con la Norvegia il 29 giugno 2023.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.
- (4) Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento relative alle possibilità di pesca per il gamberetto boreale dovrebbero applicarsi a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'allegato, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

L'allegato IA, parte B, è così modificato:

1) la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.)
Danimarca	1 429	(1)	TAC analitico
Svezia	769	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	2 198	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	4 117	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.»;			

2) dopo la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è inserita la tabella seguente:

«Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.2)
Danimarca	1 476	(1)	TAC analitico
Svezia	795	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	2 271	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	4 253	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.».			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1507 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2023****che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» fornisce i dati necessari nell'ambito della bussola per il digitale, il modello per il decennio digitale dell'UE, al fine di monitorare gli obiettivi digitali dell'UE per il 2030, quale l'indicatore dell'intensità digitale, che riflette la trasformazione digitale delle imprese. Fornisce inoltre informazioni pertinenti per diverse altre politiche dell'Unione riguardanti le prestazioni digitali dell'Europa e la priorità della Commissione europea «Un'Europa pronta per l'era digitale».
- (2) Per poter valutare la qualità dei dati e garantire che i dati sull'uso delle TIC e sul commercio elettronico siano comparabili e armonizzati, è necessario che le relazioni sui metadati e sulla qualità siano trasmesse prima della diffusione dei dati.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2024 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2024.
2. La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2024.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
Variabili obbligatorie	i) Per tutte le imprese:	(1) attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente; (2) numero medio di addetti dipendenti e indipendenti nell'anno civile precedente; (3) valore totale del fatturato (in termini monetari, IVA esclusa) nell'anno civile precedente; (4) numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali; (5) impiego di specialisti in TIC; (6) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC alle dipendenze dell'impresa; (7) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata ad altri addetti; (8) assunzione o tentativo di assunzione nell'anno civile precedente di specialisti in TIC; (9) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate); (10) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte di fornitori esterni;
	ii) per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:	(11) utilizzo di qualunque tipo di connessione fissa a Internet; (12) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) al sistema di posta elettronica dell'impresa da parte degli addetti; (13) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) ai documenti dell'impresa (quali file, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, foto) da parte degli addetti; (14) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) alle applicazioni aziendali o al software dell'impresa (quali accesso alla contabilità, alle vendite, agli ordini, al CRM (Customer Relationship Management)], escluse le applicazioni utilizzate per la comunicazione interna, da parte degli addetti; (15) svolgimento di riunioni a distanza; (16) realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app dell'impresa (anche extranet); (17) realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi; (18) realizzazione di vendite di tipo EDI (Electronic Data Interchange) (ricevimento di ordinazioni effettuate tramite messaggi di tipo EDI) di prodotti o servizi nell'anno civile precedente;

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		<p>(19) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione mediante password forte (ad esempio lunghezza minima, uso di numeri e caratteri speciali, modifica periodica);</p> <p>(20) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione mediante metodi biometrici utilizzati per accedere al sistema TIC dell'impresa (ad esempio autenticazione basata su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale);</p> <p>(21) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione basata su una combinazione di almeno due meccanismi di autenticazione (ad esempio una combinazione di password definita dall'utente, password monouso (OTP), codice generato mediante token o ricevuto tramite smartphone, metodo biometrico (ad esempio basato su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale)];</p> <p>(22) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: cifratura di dati, documenti o e-mail;</p> <p>(23) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: backup dei dati in sito separato (compreso il backup su cloud);</p> <p>(24) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: controllo dell'accesso alla rete (gestione dei diritti degli utenti nella rete dell'impresa);</p> <p>(25) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: rete privata virtuale (VPN), che estende la rete privata attraverso una rete pubblica in modo da rendere possibile lo scambio di dati in sicurezza attraverso quest'ultima;</p> <p>(26) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: sistema di monitoraggio della sicurezza delle TIC utilizzato per rilevare attività sospette (quali sistemi di rilevamento o prevenzione delle intrusioni che monitorano il comportamento degli utenti o dei dispositivi e il traffico di rete), esclusi il software antivirus e la soluzione firewall predefinita inclusa nel sistema operativo di personal computer e router;</p> <p>(27) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: conservazione dei file di registro (log files) a scopo di analisi in caso di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;</p> <p>(28) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: valutazione del rischio delle TIC, vale a dire valutazione periodica della probabilità e delle conseguenze di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC;</p> <p>(29) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: prove di sicurezza delle TIC (quali prove anti-intrusione, verifica del sistema di allarme di sicurezza, riesame delle misure di sicurezza, verifica dei sistemi di backup);</p> <p>(30) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite formazione volontaria o informazioni disponibili all'interno dell'impresa (quali le informazioni disponibili sull'intranet);</p> <p>(31) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite corsi di formazione obbligatori o la visualizzazione di materiali obbligatori;</p> <p>(32) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC mediante un contratto (ad esempio il contratto di lavoro);</p> <p>(33) disponibilità di documenti relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC, quali i documenti relativi alla sicurezza delle TIC e alla riservatezza dei dati riguardanti la formazione degli addetti nell'uso delle TIC, le misure di sicurezza delle TIC, la valutazione delle misure di sicurezza delle TIC, i piani per l'aggiornamento dei documenti di sicurezza delle TIC;</p>

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		<p>(34) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di malfunzionamento dell'hardware o del software;</p> <p>(35) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di attacchi dall'esterno, come attacchi mediante ransomware, attacchi «Denial of Service»;</p> <p>(36) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di malfunzionamento dell'hardware o del software;</p> <p>(37) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di infezione da software malevolo (malware) o di intrusione non autorizzata;</p> <p>(38) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di intrusione, pharming, attacco di phishing, azioni intenzionali da parte di addetti dell'impresa;</p> <p>(39) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di azioni non intenzionali da parte di addetti dell'impresa;</p> <p>(40) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che eseguono analisi di linguaggio scritto (ad esempio text mining);</p> <p>(41) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che convertono il linguaggio parlato in un formato leggibile da una macchina (riconoscimento vocale);</p> <p>(42) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che generano linguaggio scritto o parlato (generazione di linguaggio naturale, sintesi vocale);</p> <p>(43) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che identificano oggetti o persone sulla base di immagini o video (riconoscimento di immagini, elaborazione di immagini);</p> <p>(44) utilizzo dell'apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo) per l'analisi di dati;</p> <p>(45) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che automatizzano diversi flussi di lavoro o contribuiscono al processo decisionale (ad esempio software di automazione robotica dei processi basato su intelligenza artificiale);</p> <p>(46) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che consentono il movimento fisico di macchine mediante decisioni autonome basate sull'osservazione dell'ambiente circostante (robot autonomi, veicoli a guida autonoma e droni autonomi);</p>
	iii) per le imprese che utilizzano qualunque tipo di connessione fissa a Internet:	<p>(47) velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a Internet più veloce nelle seguenti bande: (0 Mbit/s, < 30 Mbit/s), (30 Mbit/s, < 100 Mbit/s), (100 Mbit/s, < 500 Mbit/s), (500 Mbit/s, < 1 Gbit/s), (\geq 1 Gbit/s);</p> <p>(48) adeguatezza della velocità della connessione o delle connessioni fisse a Internet rispetto alle effettive necessità dell'impresa;</p>

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	iv) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell'impresa o tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:	(49) valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite via web di prodotti e servizi; (50) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a consumatori privati (Business to Consumers: B2C); (51) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G); (52) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati nel paese dell'impresa; (53) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati in altri Stati membri; (54) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati nel resto del mondo;
	v) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell'impresa e tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:	(55) percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app dell'impresa (anche extranet); (56) percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;
	vi) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI di prodotti o servizi:	(57) valore delle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;
	vii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC:	(58) esistenza di posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire;
	viii) per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(59) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale a fini di commercializzazione o vendita (ad esempio elaborazione del profilo dei clienti, ottimizzazione dei prezzi, offerte di marketing personalizzate, analisi di mercato basata sull'apprendimento automatico, chatbot basati sull'elaborazione del linguaggio naturale per l'assistenza ai clienti, robot autonomi per il trattamento degli ordini); (60) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per i processi di produzione o di erogazione di servizi (ad esempio manutenzione predittiva o ottimizzazione dei processi mediante l'apprendimento automatico, strumenti basati sulla visione artificiale per classificare i prodotti o rilevare difetti nei prodotti, droni autonomi per compiti di controllo della produzione, sicurezza o sorveglianza, lavori di montaggio effettuati da robot autonomi);

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		<p>(61) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione della gestione o dei processi amministrativi delle imprese (ad esempio assistenti virtuali delle imprese basati sull'apprendimento automatico e/o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di redazione di documenti; analisi di dati o processi decisionali strategici basati sull'apprendimento automatico, ad esempio a fini di valutazione del rischio; pianificazione o previsioni commerciali basate sull'apprendimento automatico, gestione delle risorse umane basata sull'apprendimento automatico o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di analisi di preselezione dei candidati, profilazione dei dipendenti o analisi delle prestazioni);</p> <p>(62) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la logistica (ad esempio robot autonomi per soluzioni di raccolta e imballaggio nei magazzini a fini di spedizione, tracciamento, distribuzione o smistamento dei pacchi, ottimizzazione dei percorsi basata sull'apprendimento automatico);</p> <p>(63) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la sicurezza delle TIC (ad esempio riconoscimento facciale basato sulla visione artificiale per l'autenticazione degli utenti delle TIC, rilevazione e prevenzione degli attacchi informatici sulla base dell'apprendimento automatico);</p> <p>(64) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la contabilità, il controllo o la gestione finanziaria (ad esempio l'apprendimento automatico per l'analisi di dati a sostegno del processo decisionale in ambito finanziario, il trattamento delle fatture basato sull'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale o l'apprendimento automatico utilizzati per compiti contabili);</p> <p>(65) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per attività di ricerca e sviluppo o di innovazione, esclusa la ricerca sull'intelligenza artificiale (come l'analisi dei dati per svolgere attività di ricerca, risolvere problemi relativi alla ricerca, sviluppare prodotti/servizi nuovi o significativamente migliorati sulla base dell'apprendimento automatico).</p>
Variabili facoltative	<p>i) per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:</p> <p>ii) per le imprese che pagano per inserire annunci pubblicitari su Internet:</p> <p>iii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web a clienti ubicati in almeno due delle seguenti aree geografiche: proprio paese, altro Stato membro o resto del mondo:</p>	<p>(1) numero di addetti - o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti - che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall'impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile;</p> <p>(2) spese per pubblicità su Internet (ad esempio pubblicità sui motori di ricerca, sui social media, su altri siti web o app);</p> <p>(3) utilizzo di pubblicità mirata basata sulla ricerca di contenuti o di parole chiave da parte degli utenti su Internet;</p> <p>(4) utilizzo di pubblicità mirata basata sul rintracciamento delle attività passate degli utenti su Internet o del loro profilo;</p> <p>(5) utilizzo di pubblicità mirata basata sulla geolocalizzazione degli utenti su Internet;</p> <p>(6) utilizzo di qualsiasi altro metodo di pubblicità mirata su Internet diverso da quelli specificati nelle variabili facoltative 3), 4) o 5);</p> <p>(7) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nel paese dell'impresa;</p> <p>(8) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati in altri Stati membri;</p> <p>(9) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nel resto del mondo;</p>

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	iv) per le imprese con posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire, nel tentativo di assumere specialisti in TIC nell'anno civile precedente:	(10) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di candidature; (11) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di qualifiche di istruzione e/o formazione pertinenti in ambito TIC da parte dei candidati; (12) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di esperienza professionale pertinente da parte dei candidati; (13) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alle aspettative di stipendio troppo elevate da parte dei candidati;
	v) per le imprese che dispongono di documenti su misure, pratiche o procedure relative alla sicurezza delle TIC:	(14) momento della definizione o della revisione più recente dei documenti dell'impresa relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC: negli ultimi dodici mesi, più di dodici mesi fa e fino a ventiquattro mesi fa, più di ventiquattro mesi fa;
	vi) per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(15) sviluppo di software e sistemi di intelligenza artificiale realizzato internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (16) modifica di sistemi o software di intelligenza artificiale realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (17) modifica di sistemi o software di intelligenza artificiale open source realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (18) acquisto di sistemi o software di intelligenza artificiale commerciali pronti per l'uso (compresi esempi in cui erano già inseriti all'interno di un sistema o elemento acquistato); (19) conferimento a fornitori esterni dell'incarico di sviluppare o modificare software e sistemi di intelligenza artificiale; (20) trattamento di dati (quali sesso, età, razza o origine etnica, disabilità, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, immagini del volto, registrazione degli acquisti, occupazione o indirizzo) relativi a persone fisiche (quali dipendenti, candidati a un impiego o clienti) con l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale;
	vii) per le imprese che hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale per il trattamento di dati relativi a persone fisiche:	(21) disponibilità di misure (quali l'analisi dei risultati di vari modelli di apprendimento automatico, l'esame del set di dati utilizzato per addestrare il modello di apprendimento automatico, l'aumento dei dati (data augmentation), ovvero un insieme di tecniche che permettono di generare artificialmente ulteriori punti di dati a partire dai dati esistenti, ossia dati sintetici) volte a verificare i risultati generati dalle tecnologie di intelligenza artificiale per individuare eventuali pregiudizi nei confronti delle persone fondati sul sesso, l'età, la razza o l'origine etnica, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale;
	viii) per le imprese che non hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(22) valutazione della possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46);

Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	ix) per le imprese che non hanno utilizzato ma hanno valutato la possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(23) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a costi che appaiono troppo elevati; (24) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto all'insufficienza di competenze pertinenti all'interno dell'impresa; (25) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a incompatibilità con apparecchiature, software o sistemi esistenti; (26) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a difficoltà per quanto riguarda la disponibilità o la qualità dei dati richiesti; (27) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a timori di violazione della protezione dei dati e della privacy; (28) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a insufficiente chiarezza circa le conseguenze giuridiche (ad esempio responsabilità in caso di danni causati dall'utilizzo di intelligenza artificiale); (29) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a considerazioni etiche; (30) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale in quanto non utili all'impresa.
Unità di misura	Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale).	
Popolazione statistica	<p><i>Copertura delle attività economiche:</i> sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE Rev. 2.</p> <p><i>Copertura per classe di dimensioni:</i> imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa.</p>	
Disaggregazioni	<p><i>Disaggregazione per attività</i></p> <p>Per il calcolo degli aggregati nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> — aggregati di sezioni e gruppi della NACE Rev. 2: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E; — sezioni della NACE Rev. 2: C, F, G, H, I, J, L, M, N; — divisioni della NACE Rev. 2: 47 e 55; — aggregati di divisioni della NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33; — aggregato di divisioni e gruppi della NACE Rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1. <p>Per il contributo ai soli totali europei</p> <ul style="list-style-type: none"> — sezioni della NACE Rev. 2: D ed E; — divisioni della NACE Rev. 2: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72 e 79; — gruppo della NACE Rev. 2: 95.1 — aggregati di divisioni della NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82. <p><i>Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:</i> 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9.</p>	
Termine per la trasmissione dei dati	5 ottobre 2024	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1508 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2023****recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri versano anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e anteriormente al 1° dicembre versano anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.
- (3) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.
- (4) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.
- (5) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.
- (6) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1509 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2023****recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.
- (4) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.
- (5) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.
- (6) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (7) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO (UE) 2023/1510 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2023****recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Il 30 gennaio 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sul cadmio negli alimenti ⁽³⁾. L'Autorità ha concluso che il cadmio è tossico soprattutto per i reni e in particolare per le cellule tubolari prossimali, dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. In considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, l'Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione media degli adulti in tutta l'Unione è prossima o leggermente superiore alla dose settimanale tollerabile. Essa ha altresì concluso che nei sottogruppi come i vegetariani, i bambini, i fumatori e le persone che vivono in zone altamente contaminate si può riscontrare una dose settimanale che è circa il doppio rispetto a quella tollerabile. L'Autorità ha pertanto concluso che l'attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. In seguito a tale parere scientifico, il 17 gennaio 2012 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95° percentile l'esposizione potrebbe superare i valori guida basati sulla salute ⁽⁴⁾.
- (3) Tenuto conto del parere scientifico e della relazione scientifica dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito nuovi tenori massimi per il cadmio negli alimenti per lattanti e bambini e per i prodotti di cacao e di cioccolato. È stata adottata la raccomandazione 2014/193/UE della Commissione ⁽⁶⁾, che invitava gli Stati membri a garantire che i metodi di attenuazione disponibili fossero comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominciasse o continuasse l'applicazione, a monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio nei prodotti alimentari e a comunicare i dati, in particolare quelli relativi ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi, entro il febbraio 2018.
- (4) Sulla base dei dati sull'occorrenza raccolti dopo l'attuazione delle misure di attenuazione, mediante il regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione ⁽⁷⁾ i tenori massimi di cadmio sono stati ridotti in un'ampia gamma di alimenti.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Parere scientifico sul cadmio negli alimenti. *EFSA Journal* 2009(980) 1-139, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980>.

⁽⁴⁾ Relazione scientifica dell'EFSA sull'esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea. *EFSA Journal* 2012;10(1), 2551, 37 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551>.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).

⁽⁶⁾ Raccomandazione 2014/193/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 80).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 13).

- (5) Dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/1323 sono diventati disponibili nuovi dati sull'occorrenza riguardanti i ciperi dolci e alcune specie di funghi coltivati meno consumate.
- (6) Il tenore massimo di cadmio nei ravanelli, che è stato ridotto da 0,10 a 0,020 mg/kg con il regolamento (UE) 2021/1323, si applica ai ciperi dolci. Tale tenore massimo è stato ridotto in base ai dati sull'occorrenza disponibili all'epoca per le specie più consumate all'interno del gruppo di prodotti «ravanelli» (*Raphanus sativus* var. *sativus*). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull'occorrenza più recenti, specificamente per i ciperi dolci, che mostrano che tali prodotti contengono concentrazioni di cadmio più elevate rispetto ad altri ravanelli. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei ciperi dolci non è in linea con il principio «ALARA», (*As Low As Reasonly Achievable*, il livello più basso ragionevolmente ottenibile). Considerato inoltre il volume limitato di ciperi dolci consumati, il loro contributo all'esposizione dei consumatori al cadmio è limitato.
- (7) Con il regolamento (UE) 2021/1323 i tenori massimi per i funghi coltivati sono stati ridotti da 0,20 mg/kg per *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* e da 1,0 mg/kg per altri funghi coltivati a 0,15 mg/kg per *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* e a 0,050 mg/kg per tutti gli altri funghi coltivati, tra cui *Agaricus bisporus*. Il tenore massimo per i funghi coltivati diversi da *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* è stato ridotto in base ai dati sull'occorrenza disponibili all'epoca per le specie più consumate di questo gruppo di prodotti (*Agaricus bisporus*). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull'occorrenza più recenti per alcune specie specifiche di funghi coltivati meno consumate rispetto ad *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus*, i quali mostrano che questi contengono concentrazioni di cadmio superiori a quelle di *Agaricus bisporus*. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei funghi coltivati diversi da *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* non è in linea con il principio «ALARA». Inoltre, poiché le specie *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* rappresentano la frazione principale del volume totale dei funghi consumati nell'Unione, il contributo degli altri funghi coltivati all'esposizione dei consumatori al cadmio è limitato.
- (8) Al fine di tenere conto del principio «ALARA» ed evitare tassi di non conformità sproporzionati per i ciperi dolci e i funghi coltivati diversi da *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus*, mantenendo nel contempo un livello elevato di sicurezza alimentare, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio in tali specie.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/915.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato, parte 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottoparte 3.2 (Cadmio) è così modificata:

1) il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2	Ortaggi a radice e tubero		Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.
3.2.2.1	Ortaggi a radice e tubero, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 e 3.2.2.7	0,10	Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.»
3.2.2.2	Bietole	0,060	
3.2.2.3	Sedano rapa	0,15	
3.2.2.4	Rafano, pastinaca, salsefrica	0,20	
3.2.2.5	Ravanelli diversi dai ciperi dolci	0,020	
3.2.2.6	Ciperi dolci	0,10	
3.2.2.7	Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape	0,050	

2) il punto 3.2.9 è sostituito dal seguente:

«3.2.9	Funghi		Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.»
3.2.9.1	<i>Agaricus bisporus</i>	0,050	
3.2.9.2	Funghi coltivati diversi da <i>Agaricus bisporus</i>	0,15	
3.2.9.3	Funghi selvatici	0,50	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1511 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2023****che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus sylvestris* originarie del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Malus* Mill.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁴⁾, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore, completa valutazione dei rischi.
- (4) Il 4 marzo 2022 il Regno Unito ⁽⁵⁾ ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di quanto segue: piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto («piante in questione»). Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

- (5) Il 24 maggio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito ⁽⁶⁾. L'Autorità ha individuato *Colletotrichum aenigma*, *Meloidogyne mali*, *Eulecanium excrescens*, *Takahashia japonica*, Tobacco ringspot virus (virus della maculatura anulare del tabacco), Tomato ringspot virus (virus della maculatura anulare del pomodoro) ed *Erwinia amylovora* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a *Colletotrichum aenigma*, *Meloidogyne mali*, *Eulecanium excrescens*, *Takahashia japonica*, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi. Essa ha concluso che vi è una probabilità elevata che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda *Erwinia amylovora*, l'Autorità ha valutato se fossero soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento di piante di *Malus* Mill., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Essa ha concluso che il Regno Unito soddisfa tali prescrizioni particolari.
- (7) Sulla base di tale parere, si considera ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
- (8) Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione delle piante in questione nel territorio dell'Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione delle piante in questione.
- (9) Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (11) *Erwinia amylovora* figura negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, per determinate zone protette, e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione per il resto del territorio dell'Unione. Nell'allegato X, punto 9, di tale regolamento sono stabilite prescrizioni particolari per impedire l'ingresso e la diffusione dell'organismo nocivo nelle zone protette specificate. Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (12) *Colletotrichum aenigma*, *Eulecanium excrescens* e *Takahashia japonica* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una completa valutazione dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti misure, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
- (14) *Meloidogyne mali* non figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Nel settembre 2017 l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un'analisi del rischio fitosanitario concernente tale organismo nocivo ⁽⁷⁾. Sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, si è concluso che l'organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione poiché, sebbene sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il rischio fitosanitario che pone in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Malus sylvestris* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(6):8076, pag. 122. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8076>.

⁽⁷⁾ EPPO (2017), «Pest risk analysis for *Meloidogyne mali*». EPPO, Parigi; disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e <https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «*Malus Mill.*» è sostituita dalla seguente:

«*Malus Mill.*, escluse le:

- piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Serbia;
 - piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Moldavia;
 - portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originari dell'Ucraina;
 - piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie dell'Ucraina;
 - talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito;
 - piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito; e
 - piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».
-

ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo «Piante da impianto di *Ligustrum delavayanum* e *Ligustrum japonicum* di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
« <i>Malus sylvestris</i> , piante da impianto di massimo sette anni, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80	Regno Unito	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare",</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2023/1512 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 19 luglio 2023

relativa alla proroga del mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/2110, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 25 agosto 2022, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/1436 ⁽²⁾ con cui ha nominato il sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023.
- (3) Il 28 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1333 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2019/2110 e proroga il mandato dell'EUAM RCA fino al 9 agosto 2024.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 1° settembre 2023 al 9 agosto 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) è prorogato dal 1° settembre 2023 al 9 agosto 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 318 del 10.12.2019, pag. 141.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/1436 del comitato politico e di sicurezza, del 25 agosto 2022, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2022) (GU L 225 del 31.8.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/1333 del Consiglio, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/2110, relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 25).

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

DECISIONE (PESC) 2023/1513 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 19 luglio 2023****relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione dell'Unione europea
in Armenia (EUMA) (EUMA/2/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2023/162, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti all'EUMA dagli Stati terzi.
- (2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione civile sul contributo proposto dal Canada all'EUMA, il contributo del Canada dovrebbe essere accettato e considerato significativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È accettato e considerato significativo il contributo del Canada alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA).
2. Il Canada è esentato dai contributi finanziari al bilancio dell'EUMA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

⁽¹⁾ GUL 22 del 24.1.2023, pag. 29.

DECISIONE (PESC) 2023/1514 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/422**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/422 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) La presente decisione illustra il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2023/422,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2023/422 è abrogata.

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/1241 (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 58).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
3. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.
6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiari, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
7. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.
9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».

5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
 6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.
 7. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
 8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
 9. «Hamàs», incluso «Hamàs-Izz al-Din al-Qassem».
 10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizballah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
 11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
 12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
 13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
 14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
 15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
 16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
 18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
 19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
 20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
 21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].
-

DECISIONE (PESC) 2023/1515 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****che modifica la decisione (PESC) 2021/1026 a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1026 ⁽¹⁾.
- (2) Il 18 maggio 2023 l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, responsabile dell'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2021/1026, ha chiesto una proroga di 12 mesi, fino al 30 agosto 2024, per l'attuazione di tale decisione.
- (3) L'attuazione in corso della decisione (PESC) 2021/1026 non ha incidenze finanziarie supplementari per il periodo fino al 30 agosto 2024.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2021/1026 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 agosto 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).

DECISIONE (PESC) 2023/1516 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina.
- (2) L'8 agosto 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1340 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Johann SATTLER RSUE per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE è stato successivamente prorogato, da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/1193 del Consiglio ⁽²⁾, e scade il 31 agosto 2023.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 12 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/1340 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Johann SATTLER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 5 530 000 EUR.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/1193 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 46).

3) all'articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (PESC) 2023/1517 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Nelle conclusioni adottate il 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha ricordato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la deliberata distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, come anche la deportazione e il trasferimento illegali di bambini e altri civili ucraini verso la Russia e la Bielorussia a opera della Russia.
- (3) Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare il divieto di uso della forza, che è una norma imperativa di diritto internazionale, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari. Occorre pertanto prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2014/512/PESC, l'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

- «1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2024.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

DECISIONE (PESC) 2023/1518 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF è destinato a finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) L'attuale crisi nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo dimostra il tragico costo umano che continuerà a essere pagato se non sarà raggiunta una pace duratura e globale. L'instabilità persistente ha provocato una delle peggiori e più lunghe crisi umanitarie al mondo e ha lasciato la regione a rischio di diventare una roccaforte del terrorismo e delle reti criminali transnazionali.
- (3) Una priorità fondamentale per l'Unione è quella di garantire, nel lungo termine, la pace, la sicurezza e la stabilità e il rispetto dei diritti umani nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo e più in generale nella regione, in linea con un approccio integrato. L'Unione è consapevole dell'importanza delle elezioni generali indette per dicembre 2023.
- (4) Il 13 febbraio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo una richiesta affinché l'Unione presti assistenza alle forze armate della Repubblica democratica del Congo nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali e nella costruzione di infrastrutture di base nell'ambito dell'EPF.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) L'attuazione sarà inoltre soggetta alla valutazione periodica degli sviluppi politici nella Repubblica democratica del Congo, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e difendere i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate della Repubblica democratica del Congo al fine di consentire loro di poter difendere più efficacemente l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica democratica del Congo e migliorare la protezione della popolazione civile, in particolare dai gruppi armati nelle province orientali del paese.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le componenti seguenti:
 - a) attrezzature individuali, non concepite per l'uso letale della forza, destinate ai soldati;
 - b) attrezzature collettive, non concepite per l'uso letale della forza, a livello di brigata, battaglione e compagnia;
 - c) infrastrutture a livello di quartier generale della brigata.
4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. L'attuazione del contratto non inizia prima del 1° marzo 2024.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata al ministero della Difesa del Regno del Belgio.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

- a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
- b) relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e in merito all'inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;
- c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3. Al termine della misura di assistenza l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese in conformità dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE (PESC) 2023/1519 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1277 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano.
- (2) La decisione (PESC) 2021/1277 si applica fino al 31 luglio 2023. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 31 luglio 2024.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1277,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2021/1277/PESC, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 2771 del 2.8.2021, pag. 16).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1520 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2023****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2023) 4910]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Francia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione, del 22 giugno 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 139).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Nyborg in Danimarca, nel Land Schleswig-Holstein in Germania, nei dipartimenti di Pas-de-Calais, Landes e La Réunion in Francia, nella regione Lombardia in Italia, nel voivodato della Piccola Polonia in Polonia e nel comune di Gotland in Svezia.
- (7) Le autorità competenti di Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) Inoltre il focolaio confermato in Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Danimarca. Di conseguenza, le autorità competenti di Germania e Danimarca hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Danimarca.
- (9) La Commissione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (10) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione per Germania e Polonia né aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (12) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia e le aree elencate come zone di sorveglianza per la Germania e la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 zone di protezione per Germania e Polonia e zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
- (14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Danimarca, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00004	The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	3.8.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI(P)-2023-00027	Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees.	31.7.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Department: Landes (40)		
FR-HPAI(P)-2023-00067	Aire-sur-l'Adour	10.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00082	Arboucave	
FR-HPAI(P)-2023-00083	Artassenx	
FR-HPAI(P)-2023-00084	Bahus-Soubiran	
FR-HPAI(P)-2023-00089	Bascons	
FR-HPAI(P)-2023-00091	Bats	
FR-HPAI(P)-2023-00097	Benquet	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00098 FR-HPAI(P)-2023-00099 FR-HPAI(P)-2023-00117 FR-HPAI(P)-2023-00118 FR-HPAI(P)-2023-00119 FR-HPAI(P)-2023-00120 FR-HPAI(P)-2023-00121 FR-HPAI(P)-2023-00125 FR-HPAI(P)-2023-00126 FR-HPAI(P)-2023-00129 FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148	Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau	
FR-HPAI(P)-2023-00151	CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN	3.8.2023
FR-HPAI(P)-2023-00152	DOAZIT HAURIET LARBÉY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN	3.8.2023
Department: Pas-de-Calais (62)		
FR-HPAI(P)-2023-00150	AIRON-NOTRE-DAME AIRON-SAINT-VAAST CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES SAINT-AUBIN SORRUS	25.7.2023
Department: La Réunion (974)		
FR-HPAI(P)-2023-00153	SAINT LOUIS L'ÉTANG SALE SAINT PIERRE VILLE	1.8.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
IT-HPAI(P)-2023-00011	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	9.8.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00069	W województwie małopolskim: — część gmin: Kocmyrzów – Luborzycza, m.Kraków w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	25.7.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00002	Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.4830 and E 18.2211	21.7.2023

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI (P)-2023-00027	The parts of Sønderborg and Aabenraa municipalities that are part of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates: N 54.78559; E 9.567011	9.8.2023
DK-HPAI(P)-2023-00004	The parts of Nyborg, Kerteminde, Odense and Faaborg-Midtfyn municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	12.8.2023
	The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	4.8.2023 - 12.8.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI (P)-2023-00027	Kreis Schleswig-Flensburg und Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Städte/Gemeinden oder Teile der Städte/Gemeinden: Stadt Flensburg, Stadt Glücksburg, Handewitt, Ausacker, Freienwill, Großsolt, Hürup, Husby, Maasbüll, Tastrup, Dollerup, Grundhof, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Westerholz, Wees, Sörup, Mittelangeln, Oeversee, Steinbergkirche.	9.8.2023
	Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees.	1.8.2023 - 9.8.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Département: Gers (32)		
FR-HPAI(P)-2023-00065	«AUJAN-MOURNEDE	21.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00068	ZP à l'ouest de route entre «Le Rentier» et «Le Sage»	
FR-HPAI(P)-2023-00069	ZS à l'est de cette même route»	
FR-HPAI(P)-2023-00070	«SAINT-BLANCARD	
FR-HPAI(P)-2023-00066	ZS à l'Ouest des routes D 139 et D576	
FR-HPAI(P)-2023-00071	ZRS à l'Est»	
FR-HPAI(P)-2023-00072	ARMENTIEUX	
FR-HPAI(P)-2023-00073	ARMOUS-ET-CAU	
FR-HPAI(P)-2023-00074	ARROUEDE	
FR-HPAI(P)-2023-00075	AUSSOS	
FR-HPAI(P)-2023-00076	BARCUGNAN	
FR-HPAI(P)-2023-00077	BARRAN	
FR-HPAI(P)-2023-00078	BARS	
FR-HPAI(P)-2023-00079	BASSOUES	
FR-HPAI(P)-2023-00080	BAZIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00081	BAZUGUES	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00085	BELLEGARDE	
FR-HPAI(P)-2023-00088	BELLOC-SAINT-CLAMENS	
FR-HPAI(P)-2023-00090	BERDOUES	
FR-HPAI(P)-2023-00092	BETCAVE-AGUIN	
FR-HPAI(P)-2023-00093	BEZOLLES	
FR-HPAI(P)-2023-00094	BEZUES-BAJON	
FR-HPAI(P)-2023-00095	BIRAN	
FR-HPAI(P)-2023-00096	BRETAGNE-D'ARMAGNAC	
FR-HPAI(P)-2023-00100	CABAS-LOUMASSES	
FR-HPAI(P)-2023-00101	CAILLAVET	
FR-HPAI(P)-2023-00102	CALLIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00103	CANNET	
FR-HPAI(P)-2023-00104	CASTELNAU D'AUZAN LABARRÈRE	
FR-HPAI(P)-2023-00105	CASTEX-D'ARMAGNAC	
FR-HPAI(P)-2023-00106	CAZAUX-D'ANGLES	
FR-HPAI(P)-2023-00107	CAZENEUVE	
FR-HPAI(P)-2023-00108	CHELAN	
FR-HPAI(P)-2023-00109	CLERMONT-POUYGUILLES	
FR-HPAI(P)-2023-00110	COURENSAN	
FR-HPAI(P)-2023-00111	CUELAS	
FR-HPAI(P)-2023-00112	DUFFORT	
FR-HPAI(P)-2023-00113	DURBAN	
FR-HPAI(P)-2023-00114	ESTIPOUY	
FR-HPAI(P)-2023-00115	GALIAX	
FR-HPAI(P)-2023-00116	GAZAX-ET-BACCARISSE	
FR-HPAI(P)-2023-00122	GONDRIN	
FR-HPAI(P)-2023-00123	GOUX	
FR-HPAI(P)-2023-00124	IDRAC-RESPAILLES	
FR-HPAI(P)-2023-00127	JU-BELLOC	
FR-HPAI(P)-2023-00128	JUSTIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00130	L'ISLE-DE-NOE	
FR-HPAI(P)-2023-00132	LABEJAN	
FR-HPAI(P)-2023-00133	LADEVEZE-VILLE	
FR-HPAI(P)-2023-00134	LAGRAULET-DU-GERS	
FR-HPAI(P)-2023-00139	LALANNE-ARQUE	
FR-HPAI(P)-2023-00141	LAMAGUERE	
FR-HPAI(P)-2023-00140	LANNEMAIGNAN	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)- 2023-00376	LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOUR PROJAN RAMOUZENS RICOURT	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE	
	AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET	6.7.2023 - 21.7.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN «AUJAN-MOURNEDE ZP à l'ouest de route entre «Le Rentier» et «Le Sage» ZS à l'est de cette même route»	

Département: Landes (40)

FR-HPAI(P)-2023-00067	Amou	
FR-HPAI(P)-2023-00082	Arsague	
FR-HPAI(P)-2023-00083	Arthez-d'Armagnac	
FR-HPAI(P)-2023-00084	Aubagnan	
FR-HPAI(P)-2023-00089	Audignon	
FR-HPAI(P)-2023-00091	Aurice	
FR-HPAI(P)-2023-00097	Banos	
FR-HPAI(P)-2023-00098	Bas-Mauco	
FR-HPAI(P)-2023-00099	Betbezer-d'Armagnac	19.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00117	Beyries	
FR-HPAI(P)-2023-00118	Bonnegarde	
FR-HPAI(P)-2023-00119	Bougue	
FR-HPAI(P)-2023-00120	Brassempouy	
FR-HPAI(P)-2023-00121	Castaignos-Souslens	
FR-HPAI(P)-2023-00125	Castel-Sarrazin	
FR-HPAI(P)-2023-00126	Cauna	
FR-HPAI(P)-2023-00129	Coudures	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00131 FR-HPAI(P)-2023-00136 FR-HPAI(P)-2023-00137 FR-HPAI(P)-2023-00138 FR-HPAI(P)-2023-00142 FR-HPAI(P)-2023-00143 FR-HPAI(P)-2023-00148	Créon-d'Armagnac Dumes Escalans Estigarde Eyres-Moncube Le Frêche Gabarret Gaujacq Hagetmau Haut-Mauco Herré Horsarrieu Laglorieuse Lamothe Lauret Mant Marpaps Mazerolles Monget Monségur Mont-de-Marsan Montégut Mouscardès Nassiet Ossages Parleboscq Perquie Pomarez Pujo-le-Plan Sainte-Colombe Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Julien-d'Armagnac Saint-Justin Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Saint-Sever (Ouest D933.S) Sarraziet	

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Serres-Gaston Tilh Villeneuve-de-Marsan	
	Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué	11.7.2023 - 19.7.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau	
FR-HPAI(P)-2023-00151 FR-HPAI(P)-2023-00152	Audignon Audon Aurice Baigts Banos Bastennes Bégaar Bergouey Beylongue Brassempouy Campagne Cauna Caupenne Cazalis Donzacq Gaujacq Gouts Lahosse Laurède Lesgor	12.8.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Le Leuy Lourquen Meilhan Momuy Mugron Nerbis Ousse-Suzan Rion-des-Landes Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Villenave Ygos-Saint-Saturnin	
FR-HPAI(P)-2023-00151	CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN	4.8.2023 - 12.8.2023
FR-HPAI(P)-2023-00152	DOAZIT HAURIET LARBÉY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN	4.8.2023 - 12.8.2023
Department: Lot-et-Garonne (47)		
FR-HPAI(P)-2023-00104	SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON	21.7.2023
Department: Pas-de-Calais (62)		
	ATTIN BEAUMERIE-SAINTE-MARTIN BERCK BEUTIN	3.8.2023
FR-HPAI(P)-2023-00150	BOISJEAN BREXENT-ENOCQ LA CALOTTERIE CAMPIGNEULLES-LES-PETITES CONCHIL-LE-TEMPLE CUCQ ECUIRES	26.7.2023 - 3.8.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	ETAPLES GROFFLIERS LEPINE LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL MERLIMONT MONTREUIL NEMPONT-SAINT-FIRMIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL RANG-DU-FLIERS SAINT-JOSSE TIGNY-NOYELLE LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TUBERSENT VERTON WABEN WAILLY-BEAUCAMP	
Department: Hautes-Pyrénées (65)		
FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00147	ARNE AURIEBAT BARTHE BAZORDAN BETPOUY CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESTIRAC FONTRAILLES GAUSSAN GUIZERIX HACHAN HERES LABATUT-RIVIERE LARAN LARROQUE	14.7.2023

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	LASSALES MADIRAN MAUBOURGUET MONLONG ORGAN PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAUVETERRE TRIE-SUR-BAISE VIEUZOS	
	ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR	6.7.2023 – 14.7.2023
Department: La Réunion (974)		
FR-HPAI(P)-2023-00153	LES AVIRONS ENTRE DEUX TAMPON VILLE SAINT PIERRE RDC SAINT LEU PITON	10.8.2023
	SAINT LOUIS L'ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE	2.8.2023 - 10.8.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
IT-HPAI(P)-2023-00011	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione e comprese entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	19.8.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	10.8.2023 - 19.8.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00069	W województwie małopolskim: — część gmin: Iglomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Słomniki, Michałowice, Zielonki, Koniusza, Wieliczka, Niepołomice, m. Kraków w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	3.8.2023
	W województwie małopolskim: — część gmin: Kocmyrzów – Luborzyca, m. Kraków w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	26.7.2023 - 3.8.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00002	The area of the parts of the municipality of Gotland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211	30.7.2023
	Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211	22.7.2023 - 30.7.2023

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE	11.7.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ANTRAS AUCH AUTERIVE AUX-AUSSAT AYGUETINTE BEUCAIRE BEAUMONT BECCAS BETPLAN BLOUSSON-SERIAN BONAS BOUCAGNERES BOULOUR CASSAIGNE CASTELNAU-BARBARENS CASTERA-VERDUZAN CASTEX CASTIN CAZAUX-VILLECOMTAL DURAN ESTAMPES FAGET-ABBATIAL FOURCES GAUJAC GAUJAN HAGET HAULIES JEGUN LAAS	21.7.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LAGARDERE LAGUIAN-MAZOUS LAMAZERE LARROQUE-SAINT-SERNIN LARTIGUE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAURAET MAIGNAUT-TAUZIA MALABAT MANSENCOME MARSEILLAN MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MONBARDON MONGAUSY MONPARDIAC MONTEGUT-ARROS MONTREAL MOUCHAN ORBESSAN ORDAN-LARROQUE PALLANNE PAVIE PELLEFIGUE PESSAN SABAILLAN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-LARY SAINT-MAUR SAINT-PUY SANSAN SARAMON SARCOS SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SIMORRE	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TILLAC TOURNAN TRAVERSERES TRONCENS VALENCE-SUR-BAISE VILLECOMTAL-SUR-ARROS VILLEFRANCHE «SAINT-BLANCARD ZS à l'Ouest des routes D 139 et D576 ZRS à l'Est» SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-BLANCARD	
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Argelos Baigts Bassercles Bastennes Baudignan Bergouey Bostens Campagne Campet-et-Lamolère Castelnau-Chalosse Castelner Caupenne Cazalis Clermont Doazit Donzacq Estibeaux Gaillères Garrey Gibret Gouts Habas Hauriet Labastide-Chalosse	19.7.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
Labatut Lacquy Lacrabe Lahosse Larbey Le Leuy Losse Lubbon Lucbardez et Bargues Maylis Meilhan Mimbaste Misson Momuy Montaut Montfort-en-Chalosse Morganx Mugron Nerbis Nousse Ozourt Peyre Poudenx Pouillon Pouydesseaux Poyartin Rimbez-et-Baudiets Roquefort Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-du-Gave Sainte-Foy Saint-Gor Saint-Martin-d'Oney Sarbazan Serreslous-et-Arribans Sorde-l'Abbaye	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
Sort-en-Chalosse Souprosse Toulouzette Uchacq-et-Parentis Vielle-Soubiran	
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON	21.7.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques(64)</i>	
AAST ABIDOS ABOS ANGAIS ANOYE ARBUS ARNOS ARRICAU-BORDES ARROS-DE-NAY ARTHEZ-DE-BEARN ARTIGUELOUVE ARTIX ARZACQ-ARRAZIGUET AUBERTIN AUGA BALEIX BALIROS BARZUN BASSILLON-VAUZE BAUDREIX BEDEILLE BENEJACQ BENTAYOU-SEREE BESINGRAND BETRACQ BEUSTE BOEIL-BEZING BORDERES BORDES	14.7.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
BOSDARROS BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOUILLON BOUMOURT BOURDETTES BUROSSE-MENDOUSSE CABIDOS CARRERE CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) CLARACQ CORBERE-ABERES COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ CUQUERON DOAZON ESCURES ESLOURENTIES-DABAN ESPOEY FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D'ARZACQ GOMER HOURS JURANCON LABASTIDE-CEZERACQ LACOMMANDE LACQ LAGOS LAHOURCADE LALONGUE LALONQUETTE	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LANNECAUBE LARREULE LASSERRE LASSEUBE LEMBEYE LEME LESPIELLE LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LOURENTIES LOUVIGNY LUC-ARMAU TROIS-VILLES PEYRET-SAINT-ANDRE PEYRUN MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MAZERES-LEZONS MERACQ MIALOS MIOSENS-LANUSSE MIREPEIX MOMY MONCAUP MONEIN MONPEZAT MORLANNE MOUHOUS MOURENX NARCASTET NAY NOGUERES NOUSTY OS-MARSILLON PARBAYSE PARDIES PARDIES-PIETAT	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
PEYRELONGUE-ABOS PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS PONTIACQ-VIELLEPINTE POULIACQ POURSIUGUES-BOUCOUE RIBARROUY RONTIGNON SAINT-ABIT SAINT-FAUST SAMSONS-LION SAUBOLE SEDZE-MAUBECQ SEMEACQ-BLACHON SERRES-SAINTE-MARIE SIMACOURBE SOUMOULOU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE TARSACQ THEZE URDES UROST UZAN UZOS VIALER VIGNES	
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ANSOST ARNE ARTAGNAN AURIEBAT BARBACHEN BARTHE BAZORDAN BETPOUY BUZON	14.7.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CAIXON CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESCAUNETS ESTIRAC FONTRAILLES GARDERES GAUSSAN GENSAC GUIZERIX HACHAN HAGEDET HERES LABATUT-RIVIERE LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LARAN LARREULE LARROQUE LASCAZERES LASSALES LIAC LUQUET MADIRAN MAUBOURGUET MONFAUCON MONLONG NOUILHAN ORGAN OROIX PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS RABASTENS-DE-BIGORRE SABARROS	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SADOURNIN SAINT-LANNE SARRIAC-BIGORRE SAUVETERRE SEGALAS SERON SOMBRUN SOUBLECAUSE TRIE-SUR-BAISE VIC-EN-BIGORRE VIDOUZE VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN	

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1521 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2023****riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2023) 4811]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, causata dal virus della dermatite nodulare contagiosa (LSDV), è una malattia dei bovini trasmessa da vettori, che provoca considerevoli perdite economiche, riduce la produzione di latte, causa grave deperimento, danni permanenti alle pelli, numerose complicanze secondarie, astenia cronica per diversi mesi, e comporta divieti di scambi. La malattia è endemica in Africa ed è inserita nell'elenco delle malattie soggette a denuncia dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
- (2) La dermatite nodulare contagiosa si è verificata per la prima volta nell'Unione nel 2015, in Grecia. Nel 2016 la malattia si è rapidamente diffusa in numerosi paesi dell'Europa sudorientale, tra cui Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo *, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. In tutti i paesi interessati la malattia è stata efficacemente posta sotto controllo mediante una vaccinazione di massa dei bovini, con vaccini omologhi vivi, ripetuti su base annuale, conformemente alle specifiche dei vaccini. Inoltre, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina, che non avevano casi di dermatite nodulare contagiosa, hanno attuato la vaccinazione come misura preventiva, data l'insorgenza della malattia nei paesi vicini.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione ⁽²⁾, adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure speciali di controllo contro la dermatite nodulare contagiosa per un periodo di tempo limitato. Tale regolamento di esecuzione è stato applicato fino al 21 aprile 2023.
- (4) Più in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 definisce le zone di uno Stato membro in cui è effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e le norme speciali di controllo della malattia all'interno di ciascuna zona. Tali zone sono classificate come zone soggette a restrizioni I, situate al di fuori di un'area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV, e zone soggette a restrizioni II, che comprendono un'area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 ha altresì previsto restrizioni per quanto riguarda i movimenti di bovini e relativi prodotti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II, nonché deroghe in relazione a tali restrizioni. Ha inoltre stabilito norme relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/ (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 10).

- (6) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione ⁽³⁾, entrato in vigore il 12 marzo 2023, stabilisce norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate, tra cui norme per la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa. L'articolo 9 di tale regolamento delegato e il suo allegato IX prevedono inoltre l'istituzione di zone di vaccinazione I e II che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce altresì norme e restrizioni in relazione ai bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, al loro materiale germinale e ai relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati che corrispondono alle norme e alle restrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, ad eccezione di quelle relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 prevede anche periodi di recupero per la dermatite nodulare contagiosa, a seguito di vaccinazione profilattica d'urgenza, compresi tra 8 e 26 mesi, a seconda del tipo di sorveglianza, della zona di vaccinazione e della data di macellazione o abbattimento dell'ultimo caso di dermatite nodulare contagiosa e/o della data dell'ultima vaccinazione.
- (9) Dal 2017 in Europa non sono stati segnalati focolai di dermatite nodulare contagiosa, sebbene tale malattia sia stata registrata fino al 2021 in alcune parti dell'Anatolia, in Turchia, e rimanga presente in Russia mentre continua a diffondersi in Asia, interessando paesi del subcontinente indiano, dell'Asia orientale e del Sud-Est asiatico. Data la situazione epidemiologica favorevole in Europa, tutti i paesi dell'Europa sudorientale che hanno attuato la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa ora hanno cessato di farlo, ad eccezione di Bulgaria, Grecia e Turchia.
- (10) La Bulgaria e la Grecia hanno già presentato alla Commissione programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa per il 2023, che sono già stati valutati e approvati nel quadro del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. La natura e il contenuto della valutazione tecnica e dell'approvazione di tali programmi di vaccinazione soddisfano anche le prescrizioni del piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361.
- (11) In considerazione della scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, è essenziale elencare le aree definite come zone di vaccinazione I e II in relazione alla dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e in Grecia, che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, e stabilire norme aggiuntive relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, nonché loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, al fine di garantire che tali certificati sanitari forniscano informazioni sanitarie adeguate e accurate e che vi sia continuità con le misure precedentemente in vigore.
- (12) Tenendo conto dei piani di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa della Bulgaria e della Grecia per il 2023, della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell'Unione e del periodo di recupero per la dermatite nodulare contagiosa di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361, è opportuno che la presente decisione si applichi fino al 31 agosto 2024,
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

- a) zone di vaccinazione I e II, in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa negli animali terrestri detenuti, che devono essere istituite conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/361 e al relativo allegato IX, parte 1;
- b) gli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti delle partite seguenti, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, conformemente alle deroghe per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento:
 - i) bovini;
 - ii) materiale germinale di bovini;
 - iii) sottoprodotti di origine animale non trasformati.

Articolo 2

Istituzione di zone di vaccinazione I e II

Gli Stati membri che attuano la vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa provvedono affinché:

- a) le zone di vaccinazione I e II siano istituite immediatamente dalle rispettive autorità competenti in conformità:
 - i) delle norme per l'attuazione della vaccinazione profilattica d'urgenza di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/361;
 - ii) delle condizioni specifiche per l'attuazione della vaccinazione profilattica d'urgenza per la prevenzione e il controllo della dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361;
- b) le zone di vaccinazione I e II comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro unicamente se gli animali da spostare, conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

- a) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;

- b) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- c) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione... (I o II, indicare a seconda dal caso) in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.3., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 4

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

- a) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.4.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- b) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.4.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 5

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁵⁾ basato sul modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni di cui all'allegato VIII, capo III, punto 7, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁶⁾, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64)

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- a) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punti 3.5. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- b) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punti 3.6. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.

Articolo 7

Destinatario

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

*ALLEGATO***ZONE DI VACCINAZIONE I e II****Zona di vaccinazione I**

1. Bulgaria:
l'intero territorio della Bulgaria.
2. Grecia:
l'intero territorio della Grecia.

Zona di vaccinazione II

Nessuna

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELLE REGIONI

INTRODUZIONE

Il 5 luglio 2023 il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 306, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha adottato il seguente Regolamento interno.

TITOLO I

MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

CAPO 1

ORGANI DEL COMITATO

Articolo 1 — Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono l'Assemblea plenaria, il presidente, l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei Presidenti e le commissioni.

Articolo 2 — Diversità di genere

1. È opportuno che la diversità di genere del Comitato sia rispecchiata quanto più possibile nella composizione dei suoi organi.
2. L'Ufficio di presidenza adotta un piano d'azione sul genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Comitato. Detto piano d'azione è monitorato ogni anno e riveduto almeno ogni cinque anni.

CAPO 2

MEMBRI DEL COMITATO

Articolo 3 — Status dei membri e dei supplenti

Conformemente al disposto dell'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo 4 — Durata del mandato

1. Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.
2. Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.
3. Le dimissioni sono notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato con l'indicazione della data a partire dalla quale hanno effetto. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed applica la procedura di nomina del successore.
4. Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Comitato.
5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

Articolo 5 — Privilegi e immunità

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 6 — Presenza dei membri e dei supplenti

1. Ogni membro che non possa partecipare ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell'elenco delle presenze.
2. Ogni membro che non possa partecipare ad una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall'Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale o allo stesso gruppo politico. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell'elenco delle presenze.
3. Un membro o un supplente il cui nome figuri nell'elenco dei sostituti dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 37 o dell'articolo 61 può sostituire qualsiasi membro di tale gruppo di lavoro appartenente al suo gruppo politico.
4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.
5. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.
6. Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all'ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretariato generale prima dell'inizio della riunione.
7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

Articolo 7 — Delega del diritto di voto

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 6 e 32, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 8 — Delegazioni nazionali e gruppi politici

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

Articolo 9 — Delegazioni nazionali

1. I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale stabilisce la sua organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.
2. Il segretario generale stabilisce all'interno dell'amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto a garantire anche che ciascun singolo membro venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato, e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

3. Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell'assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l'esercizio del loro mandato all'interno del Comitato.

Articolo 10 — gruppi politici e membri non iscritti

1. I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono stabiliti dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.
2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.
3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche sono notificate mediante dichiarazione al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione indica la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.
4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria i cui membri fanno parte del personale del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all'assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.
5. Il segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare un uso appropriato delle strutture del Comitato.
6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o in concomitanza delle sessioni plenarie. Due volte all'anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.
7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le relative disposizioni specifiche sono stabilite dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

Articolo 11 — gruppi interregionali

I membri e i supplenti possono costituire dei gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi è notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell'Ufficio di presidenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPO I

PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 12 — Convocazione della prima seduta

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro più anziano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del primo comma assicura *ad interim* la funzione di rappresentanza del Comitato e la continuità nella gestione degli affari correnti, e presiede la prima seduta in qualità di presidente provvisorio.

Il presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il segretario generale del Comitato compongono insieme l'Ufficio di presidenza provvisorio.

Articolo 13 — Insediamento del Comitato e verifica dei mandati

1. Nel corso della prima seduta il presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e riferisce in merito al proprio operato nell'esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato e nella gestione degli affari correnti. Su richiesta, il presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e del mandato dei membri.
2. L'Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l'esito dell'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

CAPO 2

ASSEMBLEA PLENARIA

Articolo 14 — Compiti dell'Assemblea plenaria

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

- a) adozione di pareri, relazioni e risoluzioni;
- b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- c) adozione delle priorità politiche del Comitato;
- d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza;
- e) costituzione delle commissioni;
- f) adozione e revisione del Regolamento interno del Comitato;
- g) adozione e revisione dei codici di condotta dei membri;
- h) decisione sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza d'intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Qualora l'Assemblea plenaria adotti una decisione in tal senso, il presidente presenta il ricorso o l'istanza d'intervento a nome del Comitato.

Articolo 15 — Convocazione dell'Assemblea plenaria

1. Il presidente del Comitato convoca l'Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'Ufficio di presidenza nel corso del primo semestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell'arco di uno o più giorni di seduta.
2. Nel caso in cui lo richieda almeno un quarto dei membri, il presidente convoca una sessione plenaria straordinaria, che si tiene non prima di una settimana e non oltre un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta è indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

Articolo 16 — Ordine del giorno della sessione plenaria

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di relazione o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo, nonché di tutti gli altri atti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'Ufficio di presidenza.
2. Almeno ventuno giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria, il progetto di ordine del giorno viene reso disponibile per via elettronica ai membri e ai supplenti, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono messi a disposizione per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali.

3. Incombe al presidente la responsabilità di preparare il progetto di ordine del giorno, previa consultazione della Conferenza dei Presidenti.
4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell'apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il presidente indica il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.
5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno vengono presentati al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria.
6. L'Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'Ufficio di presidenza, con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla successiva sessione plenaria.
7. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l'Ufficio di presidenza o l'Assemblea plenaria può, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti, decidere di rinviare l'esame di un documento per decisione a una sessione plenaria successiva.

Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non consenta di differire l'adozione di un documento per decisione.

Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell'Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente presentati ad esso relativi. Inoltre, il rinvio della votazione fa decorrere un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Articolo 17 — Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 18 — Pubblico, ospiti ed oratori ospiti

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'Assemblea plenaria non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.
2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Essi possono essere invitati a prendere la parola.
3. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni e a prendere la parola dinanzi all'Assemblea plenaria.

Articolo 19 — Norme di comportamento e durata degli interventi

1. Senza pregiudizio della libertà di parola, il comportamento dei membri è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Comitato e non compromette il regolare svolgimento dei lavori degli organi del Comitato né la quiete in tutti gli edifici del Comitato.
2. All'inizio della sessione l'Assemblea plenaria stabilisce, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.
3. Il presidente può proporre all'Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

4. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno è limitata a un minuto.
5. Se un oratore supera il tempo di parola assegnato, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.
6. Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 20 — Oratori in sessione plenaria

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell'elenco degli oratori. Il presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, garantisce la diversità degli oratori.
2. È tuttavia possibile concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.
3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia, i presidenti e i relatori della commissione interessata hanno diritto a ottenere la parola su loro richiesta, per un tempo stabilito dal presidente.

Articolo 21 — Mozioni d'ordine

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del Regolamento interno. La mozione verte sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.
2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.
3. Sulle mozioni d'ordine, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del Regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al Regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 22 — Numero legale

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno sedici membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a sedici, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 23 — Votazione

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, l'Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.
2. Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e «astensione». Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta, vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messo ai voti si considera respinto.

3. Il diritto di voto è personale. I membri esprimono il loro voto soltanto a titolo individuale e personale.
4. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente oppure su richiesta di un membro sostenuta da almeno sedici membri.
5. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell'approvazione dell'ordine del giorno definitivo, l'Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell'ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell'Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non si applica alla votazione degli emendamenti.
6. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.
7. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso a un sistema di votazione elettronico.

La registrazione dell'esito numerico di una votazione elettronica è accessibile al pubblico dopo la sessione plenaria.

Articolo 24 — Presentazione di emendamenti

1. Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

Il diritto di presentare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato da un membro oppure dal suo supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un'intera sessione plenaria o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una sessione plenaria, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa sessione plenaria. Parimenti, se, nel corso di una parte di una sessione plenaria un supplente designato per quella parte di sessione plenaria presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato abbia presentato un emendamento, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa sessione plenaria. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione sono presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri da cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.
3. Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 dell'undicesimo giorno lavorativo precedente la data di apertura della sessione plenaria. Sono consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché quest'ultimo possa far pervenire i suoi emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria. Questi emendamenti del relatore fanno espresso riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Gli emendamenti del relatore sono consultabili il giorno precedente quello di apertura della sessione plenaria.

Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all'articolo 16, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

4. Tutti gli emendamenti sono distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

Articolo 25 — Esame degli emendamenti

1. Si applica la seguente procedura:

- a) dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al testo proposto. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono;
- b) in seguito si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato dagli emendamenti.

2. Principi che disciplinano la votazione:

- a) Emendamenti di compromesso presentati in riunione

Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, il presidente, il relatore o gli stessi autori degli emendamenti possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso, che vengono votati in via prioritaria.

Se il relatore o uno degli autori dell'emendamento originario solleva un'obiezione nei confronti dell'emendamento di compromesso proposto, questo non viene messo ai voti.

- b) Votazione unica

Il presidente può decidere, prima che un determinato emendamento sia accolto o respinto, che altri emendamenti di contenuto o finalità analoghi siano messi ai voti congiuntamente (votazione unica). Questi emendamenti possono riferirsi a parti diverse del testo originario.

- c) Votazione in blocco

Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere (raccomandazione di voto). Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere a una votazione unica su determinati emendamenti oggetto della raccomandazione (votazione in blocco). Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto, nel qual caso indica gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

- d) Votazione per parti separate

Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, il relatore, un gruppo politico, una delegazione nazionale o un membro che abbia firmato un emendamento può chiedere la votazione per parti separate.

La richiesta va presentata almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria, a meno che il presidente non fissi un'altra scadenza. Il presidente decide in ordine a tale richiesta.

La votazione per parti separate non è consentita per un emendamento di compromesso o un emendamento del relatore.

3. Votazione sugli emendamenti:

La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

- emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,
- emendamenti del relatore,
- altri emendamenti.
- Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso sostituiscono gli emendamenti da cui derivano.
- Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono messi ai voti come un unico emendamento.
- Gli emendamenti di carattere linguistico non sono messi ai voti.

4. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

5. Il presidente, prima della votazione di un emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione. Un emendamento si considera caducato se contraddice l'esito di una precedente votazione sullo stesso parere. Se gli autori dell'emendamento contestano la decisione adottata in tal senso dal presidente, l'Assemblea plenaria decide se mettere o meno ai voti l'emendamento in questione.
6. Se l'intero testo non ottiene nella votazione finale la maggioranza dei voti espressi, l'Assemblea plenaria decide se il progetto di parere deve essere rinviato alla commissione competente oppure lasciato cadere. Un parere si considera caducato se il calendario interistituzionale non ne consente l'ulteriore discussione. Il presidente del Comitato ne informa l'istituzione che ha chiesto l'elaborazione del parere.

Se invece il progetto di parere viene rinviato alla commissione competente, spetta a quest'ultima decidere se:

- ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione;
- nominare un nuovo relatore ed avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere; oppure ancora
- rinunciare ad elaborare il parere.

Articolo 26 — Coerenza del testo finale

Nel caso in cui la coerenza del testo finale risulti compromessa in seguito all'accoglimento di emendamenti di cui non sia stata dichiarata la caducazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, oppure all'accoglimento di un emendamento che richieda che altre parti rilevanti del testo siano modificate di conseguenza, l'amministrazione — sentiti i gruppi politici, il relatore e l'autore degli emendamenti pertinenti — apporta le modifiche necessarie per ripristinare la coerenza del testo finale. Qualsiasi intervento sul testo è limitato al minimo strettamente indispensabile per garantire la coerenza. I membri vengono informati di tutte le modifiche introdotte.

Articolo 27 — Pareri soggetti a procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, qualora un termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non possa essere rispettato seguendo la procedura ordinaria e la commissione responsabile abbia adottato il progetto di parere all'unanimità, il presidente trasmette per informazione il progetto di parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Il progetto di parere viene presentato nel corso della sessione plenaria successiva per esservi adottato senza modifiche. Tutti i documenti relativi al parere vi fanno riferimento come ad un «parere soggetto a procedura d'urgenza».

Articolo 28 — Procedure semplificate

Un progetto di parere o di relazione adottato all'unanimità da una commissione viene trasmesso all'Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbia presentato emendamenti conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, prima frase. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall'Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di relazione è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

Articolo 29 — Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

Articolo 30 — Simboli

1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione:
 - a) la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;
 - b) l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;
 - c) il motto «Unita nella diversità».

2. Il Comitato celebra la Giornata dell'Europa il 9 maggio e incoraggia i membri a fare altrettanto.
3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.
4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

CAPO 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 31 — Composizione dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza si compone

- a) di un presidente;
- b) di un primo vicepresidente;
- c) di un vicepresidente per ogni Stato membro;
- d) di altri ventisei membri;
- e) dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi nell'Ufficio di presidenza (esclusi il seggio del presidente e quelli del primo vicepresidente e dei presidenti dei gruppi politici) sono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia,
- 2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,
- 1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

Articolo 32 — Sostituti dei membri dell'Ufficio di presidenza

1. Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto per ciascuno dei propri membri dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente e del primo vicepresidente.
2. Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto del proprio presidente.
3. Un sostituto gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell'Ufficio di presidenza. La delega di voto conferita dal membro impossibilitato a partecipare a una riunione dell'Ufficio di presidenza è notificata al segretario generale prima di tale riunione, conformemente alla procedura di notifica prescritta.

Articolo 33 — Procedura di elezione

1. L'Ufficio di presidenza è eletto dall'Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.
2. L'elezione si svolge sotto la presidenza del presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 12 e 13. Tutte le candidature sono inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. L'elezione può aver luogo solo previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase.

Articolo 34 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1. Prima dell'elezione i candidati alle cariche di presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all'Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di tali interventi, uguale per tutti, è stabilita dal presidente provvisorio.

2. Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. A tali cariche si viene eletti a maggioranza dei voti espressi.
3. Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l'astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza, vengono contati solo i voti favorevoli.
4. Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un'estrazione a sorte.

Articolo 35 — Elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza e dei loro sostituti

1. Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all'Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all'interno dell'Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata, nel qual caso sono applicabili le disposizioni in materia di elezione del presidente e del primo vicepresidente (articolo 33 e articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4).

2. Le stesse regole si applicano all'elezione dei sostituti, che possono essere eletti contemporaneamente ai membri dell'Ufficio di presidenza.
3. I presidenti dei gruppi politici eletti all'interno di ciascun gruppo sono membri di diritto dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 36 — Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'Ufficio di presidenza

Un membro dell'Ufficio di presidenza, o il suo sostituto, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall'Ufficio di presidenza, viene sostituito per la rimanente durata del mandato, conformemente agli articoli da 31 a 35. L'elezione suppletiva per il seggio vacante di membro o supplente dell'Ufficio di presidenza ha luogo in sessione plenaria sotto la presidenza del presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 37 — Compiti dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) prepara e presenta all'Assemblea plenaria le proprie priorità politiche all'inizio del proprio mandato, e ne monitora l'attuazione; al termine del proprio mandato, sottopone all'Assemblea plenaria una relazione sull'attuazione di tali priorità politiche;
- b) organizza e coordina i lavori dell'Assemblea plenaria e delle commissioni;
- c) prepara e sottopone all'Assemblea plenaria un codice di condotta;
- d) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti, nonché dell'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compresa la tabella dell'organico, e dei suoi organi;
- e) può:
 - costituire gruppi di lavoro, composti da suoi membri o altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a tredici membri;
 - invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, e personalità esterne;

- f) vigila sul seguito dato ai pareri, alle relazioni e alle risoluzioni, nonché sull'analisi d'impatto annuale del Comitato, e consiglia il presidente in merito all'attuazione dei relativi risultati;
- g) assume il segretario generale e i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 71;
- h) presenta all'Assemblea plenaria, conformemente all'articolo 73, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- i) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;
- j) stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all'adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato.

I comitati consultivi misti sono istituiti con i rappresentanti locali e regionali dei paesi candidati, sulla base delle disposizioni del relativo accordo di stabilizzazione e associazione.

I membri di tali comitati provenienti dai paesi candidati sono nominati formalmente dal rispettivo governo a rappresentare il loro ente locale o regionale. Nell'ambito dei comitati consultivi misti le decisioni sono adottate congiuntamente insieme ai rappresentanti del paese partner, sotto la presidenza congiunta del Comitato e del paese candidato.

I comitati consultivi misti adottano relazioni e raccomandazioni che vertono su temi rilevanti per gli enti locali ai fini del processo di allargamento. Possono anche elaborare relazioni indirizzate al consiglio di associazione pertinente.

- k) decide sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se l'Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Se l'Ufficio di presidenza decide per l'introduzione del ricorso o dell'istanza di intervento, il presidente presenta il ricorso o l'istanza a nome del Comitato e, in occasione della sessione successiva, investe l'Assemblea plenaria della decisione di mantenere o ritirare il ricorso o l'istanza. Se — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase — l'Assemblea plenaria si pronuncia contro il ricorso o l'istanza di intervento con la maggioranza di cui all'articolo 14, lettera h), il presidente provvede a ritirare il ricorso o l'istanza.

Articolo 38 — Convocazione dell'Ufficio di presidenza, numero legale e decisioni

1. L'Ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.
2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale ha luogo su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l'Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviata alla riunione successiva.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 6.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera b), per preparare le decisioni dell'Ufficio di presidenza, il presidente può incaricare il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti e le proposte vengono allegati al progetto di ordine del giorno.
5. I documenti sono resi disponibili per via elettronica per i membri almeno dieci giorni prima dell'inizio della riunione.

Gli emendamenti relativi ai documenti dell'Ufficio di presidenza sono presentati nel rispetto delle modalità prescritte, pervengono al segretario generale almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, sono consultabili in formato elettronico. Ogniquale volta possibile, i documenti preparati per l'Ufficio di presidenza presentano un ventaglio di opzioni tra cui l'Ufficio di presidenza possa scegliere e possono essere oggetto di emendamenti non appena siano stati pubblicati.

6. In casi eccezionali, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, salvo nei casi in cui questa riguardi persone. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 39 — presidente

1. Il presidente dirige i lavori del Comitato.
2. Il presidente rappresenta il Comitato e può delegare i relativi poteri.
3. In caso di assenza, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest'ultimo è assente, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.
4. Il presidente è responsabile della sicurezza e dell'inviolabilità degli edifici del Comitato.

Articolo 40 — Commissione Affari finanziari e amministrativi

1. L'Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 37, istituisce una commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi (CAFA) presieduta da un membro dell'Ufficio di presidenza.
2. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni sono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.
3. La CAFA può nominare tra i suoi membri un relatore che la assista nella preparazione delle relazioni da presentare all'Ufficio di presidenza in merito ai compiti assegnati. Tale membro riferisce alla commissione e all'Ufficio di presidenza, ove necessario e in accordo con il presidente, nei limiti dei temi assegnati. Il membro può presentare la sua relazione alla CAFA in forma scritta oppure orale.

4. La CAFA svolge i seguenti compiti:

- a) discute e adotta, conformemente all'articolo 73, il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato presentato dal segretario generale;
- b) elabora i progetti delle disposizioni applicative e delle decisioni dell'Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

Questi atti, insieme al sommario delle decisioni della CAFA, sono trasmessi ai membri dell'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5;

- c) fornisce il suo parere su ogni evento di rilievo che possa compromettere la sana gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, specie per quanto concerne le previsioni di esecuzione degli stanziamenti, in particolare valutando l'esecuzione del bilancio in corso, gli storni di stanziamenti, le procedure relative alle tabelle dell'organico, gli stanziamenti amministrativi e le operazioni relative ai progetti in materia di immobili.
5. In circostanze eccezionali, per l'adozione di una decisione il presidente può ricorrere alla procedura scritta. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno tre membri, la decisione si considera adottata.
 6. Il presidente della CAFA rappresenta il Comitato dinanzi alle autorità di bilancio dell'Unione.

Pareri, relazioni e risoluzioni — Procedure dell'Ufficio di presidenza**Articolo 41 — Pareri — Basi giuridiche**

In base al disposto dell'articolo 307 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

- a) quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno;
- b) di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile:
 - i) sulla base di una comunicazione, una relazione o una proposta legislativa di un'istituzione dell'Unione europea, trasmessa al Comitato per informazione, oppure sulla base di una richiesta da parte di uno Stato membro detentore dell'attuale o prossima presidenza del Consiglio,

oppure
 - ii) interamente di sua iniziativa, in tutti gli altri casi e, conformemente all'articolo 14, sulla base delle priorità politiche del Comitato;
- c) qualora, in applicazione dell'articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo, e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 42 — Pareri — Designazione della commissione

1. Il presidente assegna i documenti ricevuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea alla commissione competente. L'Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.
2. Se l'argomento di un parere rientra nelle competenze di più di una commissione, il presidente, previa consultazione dei presidenti delle commissioni in questione, designa la commissione responsabile dell'elaborazione del parere. Prima della consultazione del presidente con i presidenti delle commissioni, il segretario generale fornisce un'analisi approfondita delle ragioni oggettive per cui il tema trattato dal parere in questione rientra tra le competenze di più di una commissione. Qualora il tema rientri in maniera indissociabile tra le competenze di diverse commissioni, il presidente può proporre di istituire un gruppo di lavoro temporaneo costituito da un pari numero di rappresentanti per ciascuna delle commissioni interessate. Tale gruppo di lavoro può designare un relatore affinché elabori un unico atto — parere o risoluzione — da presentare in sessione plenaria.
3. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all'Ufficio di presidenza di decidere in merito.

Articolo 43 — Nomina di un relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere entro il termine richiesto, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, che presenti il proprio progetto di parere direttamente in sessione plenaria.
2. Qualora il termine assegnato non conceda all'Assemblea plenaria il tempo necessario per nominare un relatore generale, questo può essere nominato dal presidente, nel qual caso l'Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della sua sessione successiva.
3. Il relatore generale è un membro della commissione interessata.
4. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

Articolo 44 — Pareri d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), possono essere presentate all'Ufficio di presidenza da quattro dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, sono trasmesse all'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.
2. Le commissioni decidono in merito alle richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), a maggioranza dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 42. Il presidente informa l'Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell'Ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione di questi pareri d'iniziativa.

Articolo 45 — Presentazione di risoluzioni

1. Possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.
2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione sono presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste sono trasmessi per iscritto all'Ufficio di presidenza con l'indicazione del nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Pervengono al segretario generale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell'Ufficio di presidenza. Sono resi disponibili per i membri, in tutte le versioni linguistiche, almeno tre giorni prima della riunione dell'Ufficio di presidenza. Gli emendamenti proposti possono essere trasmessi per via elettronica a partire dal momento in cui è disponibile il progetto di risoluzione. In caso di decisione favorevole dell'Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente presentati come emendamenti. In caso di decisione sfavorevole dell'Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente espunti dal sistema.
3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'Ufficio di presidenza può:
 - a) iscrivere il progetto di risoluzione al progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
 - b) iscrivere, conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, seconda frase, il progetto di risoluzione all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.
4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad eventi imprevisti posteriori alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza. Se l'Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al paragrafo 3, lettera b). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

CAPO 4**CONFERENZA DEI PRESIDENTI****Articolo 46 — Composizione**

La Conferenza dei Presidenti è formata dal presidente, dal primo vicepresidente e dai presidenti dei gruppi politici. I presidenti dei gruppi politici possono essere rappresentati da un membro del loro gruppo.

Articolo 47 — Competenze

La Conferenza dei Presidenti discute di ogni questione sottoposta dal presidente, al fine di predisporre e facilitare la ricerca di un consenso politico sulle decisioni che devono essere assunte dagli altri organi del Comitato.

Nella sua comunicazione all'Ufficio di presidenza, il presidente riferisce in merito alle discussioni svoltesi in sede di riunione della Conferenza dei Presidenti.

CAPO 5

COMMISSIONI

Articolo 48 — Composizione e competenze

1. All'inizio di ogni mandato quinquennale, l'Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e alle loro competenze, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. La composizione delle commissioni rispecchia quella del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.
3. I membri del Comitato fanno parte di almeno una commissione e al massimo di due. L'Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

Articolo 49 — Presidenti e vicepresidenti

1. Ogni commissione elegge tra i suoi membri, per un periodo di due anni e mezzo, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due altri vicepresidenti.
2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge secondo la procedura prevista all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente del Comitato.
3. Qualora il presidente o vicepresidente di una commissione cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di commissione, la carica vacante viene assegnata conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 50 — Compiti delle commissioni

1. Conformemente alle competenze loro attribuite dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'articolo 48, le commissioni dibattono le politiche dell'Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di relazione e di risoluzione affinché siano adottati dall'Assemblea plenaria.
2. Le commissioni decidono sull'elaborazione dei pareri di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 41, lettera a);
 - articolo 41, lettera b), punto i);
 - articolo 41, lettera c).
3. Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo trasmettono per informazione all'Ufficio di presidenza.

Articolo 51 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.
2. Una commissione è convocata dal suo presidente. La convocazione di una riunione ordinaria, unitamente all'ordine del giorno, perviene ai membri almeno quattro settimane prima della riunione.
3. Qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione straordinaria, che si tiene al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è stabilito dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che richiedono una traduzione sono trasmessi alla segreteria della commissione in questione almeno cinque settimane prima della data stabilita per la riunione. Essi sono resi disponibili per i membri per via elettronica almeno quattordici giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.
5. I documenti sono presentati alla segreteria per via elettronica nel formato standard adottato dall'Ufficio di presidenza. Le raccomandazioni politiche contenute nel documento non superano le 10 pagine (15 000 caratteri) complessive, con un possibile adeguamento per motivi linguistici non superiore al 10 %. Il presidente della commissione può però concedere deroghe in casi eccezionali, qualora il tema richieda una trattazione più ampia.

Articolo 52 — Presenze e pubblicità delle riunioni

1. Tutti i membri e i supplenti che partecipano alla riunione firmano un elenco delle presenze per ciascun giorno di riunione.
2. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l'intera durata della riunione o per un punto specifico all'ordine del giorno.
3. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 53 — Termini per l'elaborazione dei pareri

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni di commissione per discutere un progetto di parere è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.
2. In casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 54 — Contenuto dei pareri

1. Un parere del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento che forma oggetto della consultazione.
2. I pareri del Comitato in merito a proposte di atti giuridici in ambiti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Altri pareri del Comitato possono, laddove opportuno, far riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
3. Laddove possibile, i pareri del Comitato vertono anche sulle probabili ripercussioni a livello dell'attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.
4. I pareri del Comitato in merito a proposte legislative includono di regola proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione europea.
5. Se del caso, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti, ma il suo contenuto corrisponde tassativamente al testo del parere votato.
6. Ogni progetto di parere in cui si proponga di far svolgere al Comitato una nuova attività con implicazioni finanziarie è accompagnato in allegato da una stima dei costi di tale attività.

Articolo 55 — Seguito dei pareri, delle relazioni e delle risoluzioni del Comitato

Nel periodo che segue l'adozione di un parere, di una relazione o di una risoluzione, il relatore e il presidente della commissione incaricata di elaborare il progetto dell'atto in questione seguono, con l'assistenza del segretariato generale, l'iter della procedura all'origine della consultazione del Comitato e intraprendono tutte le attività opportune per promuovere le posizioni espresse nel parere dal Comitato, tenendo debito conto del calendario istituzionale.

Articolo 56 — Pareri riveduti

1. Qualora lo reputi necessario, la commissione competente può elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandolo, se possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi interistituzionali della pertinente procedura legislativa.
2. La commissione si riunisce, se possibile, per discutere e adottare il progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.
3. Qualora lo stato di avanzamento della procedura all'origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per adottare il progetto di parere riveduto, il presidente della commissione ne informa immediatamente il presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all'articolo 43.

Articolo 57 — Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

1. La presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà contro un atto legislativo per l'adozione del quale il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal presidente del Comitato o dalla commissione designata per elaborare il relativo progetto di parere.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 63, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 14, lettera h), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera k). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera k).

Articolo 58 — Mancato rispetto dell'obbligo di consultazione del Comitato

1. Qualora il Comitato non sia stato consultato nei casi previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente del Comitato o una commissione può proporre all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 14, lettera h), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera k), la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 63, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera k).

Articolo 59 — Relazione sull'impatto dei pareri

Il segretariato generale presenta ogni anno all'Assemblea plenaria una relazione sull'impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

Articolo 60 — Relatori

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori, tra i suoi membri o tra i relativi supplenti debitamente designati.

2. Nel nominare i relatori, ogni commissione si adopera affinché i pareri vengano ripartiti in modo equilibrato.
3. In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni, il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.
4. Durante la discussione del proprio progetto di parere, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, a un altro dei membri presenti.
5. Qualora un relatore perda la qualità di membro o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all'interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 61 — gruppi di lavoro delle commissioni

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire gruppi di lavoro, previa approvazione dell'Ufficio di presidenza. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.
2. Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi sostituire da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell'elenco dei sostituti di tale gruppo di lavoro. In mancanza di sostituti disponibili in tale elenco, il membro può farsi sostituire da qualunque membro o supplente del suo stesso gruppo politico.
3. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.
4. I gruppi di lavoro possono adottare conclusioni da riferire alle rispettive commissioni.

Articolo 62 — Esperti per i relatori

1. Ciascun relatore può farsi assistere da un esperto.
2. Sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti per i relatori e degli esperti invitati dalla commissione.
3. Gli esperti non rappresentano il Comitato e non parlano a suo nome.

Articolo 63 — Numero legale

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.
2. La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno dieci membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere una riunione di commissione per un periodo non superiore a dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto tale verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del computo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a dieci, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
3. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 64 — Emendamenti

1. Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 del nono giorno lavorativo precedente la data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

Gli emendamenti in commissione possono essere presentati soltanto da membri della stessa commissione, da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, oppure da gruppi politici; esclusivamente in merito al parere per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

Il diritto di presentare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un'intera riunione di commissione o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una riunione di commissione, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa riunione. Parimenti, se, nel corso di una parte di una riunione di commissione, un supplente designato per quella parte di riunione presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato ne abbia presentati, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa riunione. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché quest'ultimo possa far pervenire in forma elettronica i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore fanno riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Questi emendamenti del relatore possono essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e sono distribuiti in forma cartacea non più tardi dell'apertura della riunione.

Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 6, si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle riunioni delle commissioni.

2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere in discussione.
3. La votazione finale verte sull'intero testo del parere, eventualmente modificato. Se il parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, la commissione decide se:
 - ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in commissione, per discussione ed adozione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 53;
 - nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora
 - rinunciare ad elaborare il parere.
4. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 65 — Decisione di non elaborare un parere

1. Qualora ritenga che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta importanza politica, la commissione competente può decidere di non elaborare un parere. Il segretario generale informa della decisione le istituzioni dell'Unione europea pertinenti.
2. Qualora la commissione competente reputi che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), rivesta importanza, ma, per ragioni di priorità e/o perché di recente sono già stati adottati pareri pertinenti, ritenga non necessario elaborare un nuovo parere, essa può decidere di non elaborare un parere. In tal caso, il Comitato può rispondere alle istituzioni dell'Unione europea mediante una rinuncia motivata.

Articolo 66 — Procedura scritta

1. In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.
2. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi.
3. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 67 — Disposizioni applicabili alle commissioni

L'articolo 12 (Convocazione della prima seduta),

l'articolo 13, paragrafo 2 (Insediamento del Comitato e verifica dei mandati),

l'articolo 16, paragrafo 7 (Ordine del giorno della sessione plenaria),

l'articolo 18 (Pubblico, ospiti ed oratori ospiti),

l'articolo 21 (Mozioni d'ordine),

l'articolo 23 (Votazione) e

l'articolo 26 (Coerenza del testo finale)

si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle commissioni.

CAPO 6**AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO****Articolo 68 — segretariato generale**

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.
2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.
3. L'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, determina l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.
4. Il segretariato generale redige i verbali delle riunioni degli organi del Comitato.

Articolo 69 — segretario generale

1. Il segretario generale ha la responsabilità amministrativa dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza o dal presidente a norma del presente Regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale. Assiste il presidente nel garantire la sicurezza e l'inviolabilità dei locali del Comitato.
2. Il segretario generale espleta le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. Il segretario generale si impegna solennemente davanti all'Ufficio di presidenza a esercitare le proprie funzioni con coscienza e assoluta imparzialità. Non è autorizzato a rappresentare politicamente il Comitato senza previa autorizzazione del presidente. Ogni anno il segretario generale mette a disposizione dell'Ufficio di presidenza la relazione annuale di attività, in cui rende conto dell'esercizio delle sue funzioni di ordinatore delegato, e ne presenta una sintesi per eventuale discussione.

Articolo 70 — Assunzione del segretario generale

1. L'Ufficio di presidenza assume il segretario generale con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, prima frase.
2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'Ufficio di presidenza stabilisce le condizioni particolari del suo contratto di assunzione, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni correlate del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Il mandato del segretario generale può essere prorogato una sola volta, per un massimo di cinque anni.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore designato dall'Ufficio di presidenza.

3. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 71 — Statuto dei funzionari e Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

1. I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
 - per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;
 - per gli altri funzionari, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.

2. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

- per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;
- per gli altri agenti temporanei, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale;
- per gli agenti temporanei del gabinetto del presidente o del primo vicepresidente:
 - per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale, su proposta del presidente,
 - per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al termine del mandato del presidente o del primo vicepresidente;

- nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal segretario generale, alle condizioni stabilite nel Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

3. L'Ufficio di presidenza e il segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo. Gli atti di delega precisano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se tali poteri possono essere subdelegati.

Articolo 72 — Riunioni a porte chiuse

Per adottare le decisioni riguardanti persone di cui agli articoli 70 e 71, l'Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

Articolo 73 — Bilancio

1. La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio successivo. L'Ufficio di presidenza presenta il progetto all'Assemblea plenaria per adozione.

Il presidente, previa consultazione della Conferenza dei Presidenti, sottopone all'Ufficio di presidenza gli orientamenti strategici generali da presentare alla commissione Affari finanziari e amministrativi per l'elaborazione del bilancio per l'anno n+2.

2. L'Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

3. Il presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall'Ufficio di presidenza. Il presidente esercita queste funzioni conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea («Regolamento finanziario»).
4. Conformemente al Regolamento finanziario e alle norme finanziarie interne, i poteri di esecuzione del bilancio del presidente sono delegati al segretario generale, che diventa ordinatore delegato al momento della nomina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

COOPERAZIONE. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DI ATTI

Articolo 74 — Accordi di cooperazione

L'Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi di cooperazione volti a facilitare l'esercizio delle competenze del Comitato in riferimento all'applicazione dei Trattati o al fine di migliorarne la cooperazione politica.

Articolo 75 — Trasmissione e pubblicazione di pareri e risoluzioni

1. I pareri del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata a norma dell'articolo 28 o alla decisione di non elaborare un parere prevista dall'articolo 65, sono indirizzati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Al pari delle risoluzioni, vengono trasmessi dal presidente.
2. I pareri e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO 2

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DEI MEMBRI

Articolo 76 — Accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nonché delle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.
2. Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l'Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.

Articolo 77 — Dichiarazione degli interessi finanziari dei membri e Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi

Nell'assumere le loro funzioni al Comitato, i membri compilano una dichiarazione degli interessi finanziari conforme al modello adottato dall'Ufficio di presidenza, che tengono aggiornata e che viene resa accessibile al pubblico. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri rispettano altresì il Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

CAPO 3

LINGUE**Articolo 78 — Regime linguistico dell'interpretazione**

Nella misura del possibile, sono impiegate le risorse necessarie per agevolare l'attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell'interpretazione:

- a) i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l'Ufficio di presidenza decida altrimenti;
- b) ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale di sua scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. Queste disposizioni si applicano anche alle lingue per le quali gli accordi amministrativi stipulati dal Comitato con Stati membri riconoscono tale possibilità;
- c) per le riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

CAPO 4

OSSERVATORI**Articolo 79 — Osservatori**

1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il presidente, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, può invitare il governo dello Stato aderente a nominare un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Comitato.
2. In attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione, tali osservatori partecipano a tutti o a parte dei lavori del Comitato e hanno diritto di parola in seno agli organi di questo.

Gli osservatori non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Comitato. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Comitato.

3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei membri per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Comitato e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nella relativa linea di bilancio.

CAPO 5

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**Articolo 80 — Modalità di svolgimento delle riunioni**

1. Si svolgono con la presenza fisica di tutti i partecipanti le riunioni statutarie degli organi e delle altre strutture seguenti:
 - a) l'Assemblea plenaria,
 - b) l'Ufficio di presidenza,
 - c) la Conferenza dei Presidenti,
 - d) le commissioni,
 - e) la commissione Affari finanziari e amministrativi,
 - f) la commissione ad hoc sulla revisione del Regolamento interno,

- g) i comitati consultivi misti, i gruppi di lavoro e gli altri organi politici istituiti dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 37, lettera e) o j), del Regolamento interno che si occupano di paesi terzi,
 - h) i gruppi politici.
2. A condizione che siano disponibili i mezzi tecnici e di bilancio, i presidenti degli organi e delle strutture di cui sopra possono consentire in via eccezionale la partecipazione online di un relatore impossibilitato a partecipare a una riunione in presenza, ma che può farlo a distanza e per il cui parere non è stato possibile adattare il calendario a causa dei vincoli di tempo imposti dall'iter legislativo.
3. Possono svolgersi con modalità ibrida o a distanza le altre riunioni, secondo le procedure previste per la loro convocazione dal Regolamento interno. A tal fine si prendono in considerazione motivazioni di bilancio, ambientali od organizzative e viene consultata, se del caso, la commissione Affari finanziari e amministrativi.

CAPO 6

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Articolo 81 — Misure straordinarie

1. Qualora circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà, gli impediscano di adempiere le sue funzioni e di esercitare le sue prerogative a norma dei Trattati, il Comitato può derogare in via temporanea ad alcune delle proprie norme al fine di potere continuare ad adempiere tali funzioni e a esercitare tali prerogative.

Tali circostanze si considerano esistenti allorché il presidente, sulla base di prove affidabili fornite dal segretario generale, giunga alla conclusione che, per motivi di sicurezza o a causa dell'indisponibilità di mezzi tecnici, è o sarà impossibile o pericoloso che il Comitato si riunisca o funzioni conformemente alle sue norme e procedure abituali.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1, il presidente può decidere, con l'approvazione della Conferenza dei Presidenti e, ove possibile, previa consultazione dei presidenti degli organi interessati, di applicare una o più di una delle seguenti misure straordinarie:
- a) l'annullamento o il rinvio di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività in programma;
 - b) lo svolgimento di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività secondo il regime di partecipazione a distanza di cui all'articolo 82;
 - c) le altre misure opportune eventualmente necessarie, tenuto conto delle specifiche circostanze eccezionali.
3. Le misure straordinarie adottate a norma del paragrafo 2 hanno soltanto la durata — limitata a un periodo rinnovabile di non oltre quattro mesi — e la portata necessarie per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali.

La decisione con cui sono adottate le misure straordinarie entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul sito web del Comitato o, se le circostanze impediscono tale pubblicazione, tramite i mezzi migliori disponibili, e indica i motivi alla base della decisione stessa. La decisione è comunicata senza ritardo a tutti i membri.

Non appena siano venute meno le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 che ne avevano motivato l'adozione, il presidente revoca le misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 82 — Regime di partecipazione a distanza

1. Qualora il presidente decida, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), di applicare il regime di partecipazione a distanza, il Comitato può svolgere i suoi lavori a distanza, consentendo tra l'altro ai membri l'esercizio per via elettronica di taluni loro diritti.

2. Il regime di partecipazione a distanza garantisce, nella misura più ampia possibile, che i membri siano in grado di esercitare le loro funzioni, e in particolare:
 - il diritto di parola e di ascolto nelle sessioni plenarie e nelle riunioni di altri organi del Comitato, anche in conformità delle disposizioni dell'articolo 78;
 - il diritto di esprimere individualmente il loro voto e di accertarsi che esso sia stato conteggiato.
3. Nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 1, il presidente determina se tale regime si applichi soltanto alle sessioni plenarie oppure anche alle riunioni di altri organi e a qualsiasi altra attività del Comitato.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di numero legale e di votazioni negli organi del Comitato, i membri che partecipano a distanza sono considerati fisicamente presenti.

Il presidente determina, se necessario, le modalità e la misura dell'accesso dei membri alla sala di riunione durante l'applicazione del regime di partecipazione a distanza, e in particolare il numero massimo dei membri che possono essere fisicamente presenti.

CAPO 7

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 83 — Revisione del Regolamento interno

1. L'Assemblea plenaria decide a maggioranza dei voti espressi in merito alla necessità di rivedere il presente Regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme. A metà di ogni mandato del Comitato, l'Ufficio di presidenza formula una raccomandazione all'Assemblea plenaria in cui si pronuncia sull'opportunità di effettuare una revisione del Regolamento interno.
2. L'Assemblea plenaria incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione e un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 84 — Istruzioni dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del Regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 85 — Entrata in vigore del Regolamento interno

Il Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 3 luglio 2023

che aggiunge nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione [2023/1522]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che aggiungono negli allegati pertinenti del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) È opportuno aggiungere nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 20 «Medicinali», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE ⁽³⁾, nella misura in cui non riguarda la modifica di tale direttiva.

2. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 44 «Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria — altro», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁽³⁾ GU L 157 del 20.6.2023, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

DECISIONE n. 3/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 3 luglio 2023

che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2023/1523]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sopprimendo le tre decisioni da queste sostituite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

- (1) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- (2) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽³⁾;
- (3) nell'allegato I, parte I, sono soppressi gli atti seguenti:
 - a) la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

- b) la decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽⁹⁾, sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;
- c) la decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

⁽⁹⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT